

Il sovraffollamento nel mondo

Ristretti Orizzonti

Popolazione detenuta nel mondo: alcune tendenze

Quella che ormai rimarrà nella storia come “primavera araba” ha attirato una particolare attenzione da parte di chi si occupa dei diritti umani. Questo perché molti Stati hanno messo in atto forme di repressione spietate. Là dove non si è sparato sulle folle dei manifestanti, come in Siria, ci sono stati arresti di massa e torture, come in Bahrain.

Ma se è vero che repressioni violente e trattamenti disumani verso attivisti politici sono avvenuti in tutto il Nord Africa e nel Medio oriente, è altrettanto vero e non meno trascurabile il fatto che le condizioni delle carceri nella maggior parte del mondo sono andate peggiorando.

Oggi in tutto il mondo più di **10 milioni di** persone sono detenute, soprattutto in custodia cautelare o per l'esecuzione di condanne definitive. In misura inferiore si registrano anche detenzioni “amministrative” (in strutture come i CIE) e internamenti (in strutture come gli OPG) anche se è difficile avere il numero esatto. Sono ancora molti infatti gli Stati non disposti a fornire le informazioni richieste spesso da organizzazioni non governative che si occupano dei diritti dei detenuti. Tuttavia, i dati raccolti finora ci dicono che i *numeri relativi alla popolazione detenuta sono in costante crescita in tutti i continenti, con poche eccezioni*. Nel 2008 i carcerati erano 9 milioni 800 mila, nel 2002 erano 8 milioni 750 mila e negli ultimi 10 anni i detenuti sono aumentati di circa 2 milioni di unità.

Ma particolarmente significativo è soprattutto l'aumento registrato in 40 anni di storia (1970-2010): a livello mondiale è stato del 71% (del 64% nei Paesi dell'Africa, dell'83% nelle Americhe, del 76% in Asia, del 68% in Europa e del 60% in Oceania). Più della metà di tutti i detenuti si trova in soli 3 Paesi: gli Stati Uniti (2,29 milioni), la Cina (2,4 milioni, di cui 850 mila in detenzione amministrativa) e la Russia (900 mila). Una tendenza all'aumento che, come dimostrano anche i seguenti grafici, unisce un po' tutti i Paesi in questo bisogno globale di galera.

Africa				
	2010-2011 N. detenuti	2005-2006 N. detenuti	2010-2011 Tasso detenuti per 100.000 abitanti	2005-2006 Tasso detenuti per 100.000 abitanti
Algeria	56.000	42.000	156	127
Egypt	64.378	61.845	81	87
Libya	13.242	11.790	203	207
Morocco	61.405	54.542	189	175
Sudan	19.144	12.000	45	36
Tunisia	31.000	26.000	297	263
Benin	6.908	5.834	75	75
Burkina Faso	5.238	2.800	31	23
Capo Verde	1.300	755	253	178
Costa d'Avorio	11.143	9.274	56	49
Ghana	13.573	12.736	56	55
Guinea (Conakry)	2.780	3.070	28	37
Liberia	1.524	dato mancante	37	dato mancante
Mali	5.041	4.407	32	33
Mauritania	1.700	815	50	26
Niger	7.000	5.709	43	46
Nigeria	49.000	40.444	30	30
Senegal	7.550	5.360	38,5	54

Sierra Leone	2.237	1.740	39	32
Togo	4.116	3.200	59	65
Angola	16.183	6.008	87	44
Cameroon	23.368	20.000	119	125
Central African Rep.	1.320	4.168	29	110
Chad	3.416	3.416	34	35
Congo (Brazzaville)	1.000	918	26	38
Dem. Repub. Congo	30.000	30.000	57	57
Burundi	9.844	7.969	114	106
Ethiopia	112.361	65.000	136	c.92
Kenya	49.757	47.036	120	130
Madagascar	18.647	20.294	93	107
Malawi	11.672	9.656	73	74
Mauritius	2.354	2.464	182	205
Mozambique	16.000	10.000	67	51
Rwanda	62.000	dato mancante		dato mancante
Tanzania	37.811	43.911	82	113
Uganda	31.683	26.126	92	95
Zambia	16.666	14.347	126	120
Zimbabwe	15.000	18.033	121	139
Réunion (France)	1.307	962	161	120
Botswana	5.216	6.259	267	348
Lesotho	2.498	2.924	120	156
Namibia	4.251	4.814	186	267
South Africa	160.545	157.402	318	335
Swaziland	2.628	2.734	209	249

America				
	2010-2011 N. detenuti	2005-2006 N. detenuti	2010-2011 Tasso detenuti per 100.000 abitanti	2005-2006 Tasso detenuti per 100.000 abitanti
Canada	39099	34096	117	107
USA	2292133	2186230	743	738
Bermuda (UK)	278	305	428	463
Greenland (Denmark)	194	112	340	199
Belize	1396	1359	439	487
Costa Rica	13033	7782	277	181
El Salvador	24283	12176	391	174
Guatemala	11140	7227	77	57
Honduras	11846	11589	154	161
Mexico	222947	214450	200	196
Nicaragua	6803	5610	119	98
Panama	12293	11649	349	364
Antigua & Barbuda	295	176	330	255
Bahamas	1322	1500	382	462
Barbados	910	997	354	367
Cuba	60000	55	531	487
Dominica	289	289	431	419
Dominican Republic	21050	12725	213	143
Grenada	440	237	423	265
Haiti	5331	3670	55	43
Jamaica	4709	4913	174	182

St Kitts & Nevis	260	214	495	547
St Lucia	551	503	315	303
St Vincent & Grenadines	413	367	379	312
Trinidad & Tobago	3591	3851	276	296
Aruba (Netherlands)	277	231	269	324
Cayman Islands (UK)	212	234	385	453
Guadeloupe (France)	784	718	168	158
Martinique (France)	914	649	225	163
Neth. Antilles (Netherlands)	713	780	319	364
Puerto Rico (US)	12130	14239	303	356
Virgin Islands (UK)	101	105	439	464
Virgin Islands (US)	587	576	539	521
Argentina	60611	54472	151	140
Bolivia	10946	7710	107	83
Brazil	496251	361402	253	191
Chile	52057	39916	301	240
Colombia	84444	62216	181	134
Ecuador	11800	12251	86	93
Guyana	2122	1524	284	199
Paraguay	6146	5063	97	86
Peru	50490	35642	169	126
Suriname	915	1600	175	356
Uruguay	9067	6947	268	193
Venezuela	43461	19853	148	74
French Guiana	680	630	297	315

Asia				
	2010-2011 N. detenuti	2005-2006 N. detenuti	2010-2011 Tasso detenuti per 100.000 abitanti	2005-2006 Tasso detenuti per 100.000 abitanti
Bahrain	1100	701	136	95
Iraq	31645	15000	101	60
Israel	22725	13909	319	209
Jordan	6262	5589	98	104
Kuwait	4179	3500	137	130
Lebanon	5122	5971	121	168
Oman		2020		81
Qatar	551	465	41	55
Saudi Arabia	44600	28612	178	132
Syria	10599	10599	58	58
United Arab Emirates	11193	8927	238	288
Yemen	11313	14000	48	83
Kazakhstan	52464	49292	323	340
Kyrgyzstan	14435	15744	267	292
Tajikistan	9317	10804	130	164
Turkmenistan	10953	22000	224	489
Uzbekistan	42000	48000	53	184
Bangladesh	69650	71200	42	50
India	376969	332112	31	30
Iran	220000	147926	291	214
Maldives	1125	1125	343	343

Nepal	10923	7135	36	26
Pakistan	75586	89370	40	57
Sri Lanka	26984	23613	129	114
Brunei Darussalam	379	529	93	140
Cambodia	15001	8160	105	58
Indonesia	141689	99946	59	45
Laos	4020	4020	69	69
Malaysia	38387	35644	138	141
Myanmar (Burma)	60053	60000	120	c.120
Philippines	104710	89639	110	108
Singapore	12852	15038	249	350
Thailand	224292	164443	328	256
Timor-Leste		320		41
Vietnam	108557	88414	122	105
China	1650000	1548498	122	118*
Japan	74476	79055	58	62
Korea (Republic of south)	45681	45882	94	97
Mongolia	7265	6998	269	269
Taiwan	65988	59342	284	259
Hong Kong (China)	9456	11580	133	168
Macau (China)	952	894	171	199

Europe				
	2010-2011 N. detenuti	2005-2006 N. detenuti	2010-2011 Tasso detenuti per 100.000 abitanti	2005-2006 Tasso detenuti per 100.000 abitanti
Denmark	4091	4198	74	77
Estonia	3381	4463	252	333
Finland	3189	3954	59	75
Iceland	189	119	60	40
Ireland	4279	3080	95	72
Latvia	7055	6676	314	292
Lithuania	9139	8124	276	240
Norway	3602	3048	73	66
Sweden	7106	7450	78	82
England & Wales	86754	79861	155	148
Northern Ireland	4279	1466	95	84
Scotland	8167	7131	155	139
Faeroe Is. (Denmark)	11	7	23	15
Guernsey (UK)	69	115	104	176
Isle of Man (UK)	108	82	130	109
Jersey (UK)	192	176	206	193
Albania	4689	3491	147	111
Andorra	61	61	73	90
Bosnia & Herzegovina Federation	1671	1526	73	59
Republika Srpska	1046	952	75	68
Croatia	5165	3594	117	81
Cyprus	883	580	110	76
Greece	11364	9984	101	90

Italy	67104	61721	110	104
Macedonia (F Yug Rep)	2329	2026	114	99
Malta	580	352	141	86
Montenegro	1438	734	227	108
Portugal	12560	12870	118	121
San Marino	2	1		
Serbia	12000	7775	164	104
Slovenia	1311	1301	64	65
Spain	71462	64215	154	145
Gibraltar (UK)	53	38	180	136
Kosovo	1450	1199	66	63
Austria	8694	8766	104	105
Belgium	10561	9597	97	91
France	71742	52009	109	85
Germany	71200	78581	87	95
Liechtenstein	7	10	19	29
Luxembourg	690	768	136	167
Monaco	23	32	70	96
Netherlands	14488	21013	87	128
Switzerland	6181	6111	79	83
Armenia	4514	2879	146	89
Azerbaijan	20470	18259	228	219
Georgia	24187	11731	539	276
Russian Federation	774900	869814	546	611
Turkey	124074	65458	168	91
Belarus	36533	41538	381	426
Bulgaria	9071	11436	120	148
Czech Republic	23171	18950	220	185
Hungary	16328	15720	163	156
Moldova	6245	8876	175	247
Poland	81640	87901	214	230
Romania	29963	35429	140	164
Slovakia	10031	8493	184	158
Ukraine	157866	165716	347	356

Oceania				
	2010-2011 N. detenuti	2005-2006 N. detenuti	2010-2011 Tasso detenuti per 100.000 abitanti	2005-2006 Tasso detenuti per 100.000 abitanti
Australia	29700	25353	133	126
Fiji	1233	1113	144	131
Kiribati	102	74	102	72
Marshall Is.	43	43	68	73
Micronesia, Fed States of	100	86	90	79
Nauru	20	3	139	23
New Zealand	8755	7620	199	186
Palau	79	97	79	478
Papua New Guinea	4268	4056	61	69
Samoa	300	223	168	123
Solomon Is.	265	297	49	62
Tonga	159	128	153	114
Tuvalu	8	7	80	60
Vanuatu	187	138	76	65

American Samoa (US)	132	258	198	446
Cook Is. (NZ)	40	27	200	126
French Polynesia (France)	404	354	153	132
Guam (US)	600	504	328	293
New Caledonia (France)	326	316	133	131
Northern Mariana Is. (US)	124	150	142	191

Quadro normativo internazionale

Un quadro altrettanto preoccupante lo offre la situazione degli organismi sovranazionali, tra i quali il Consiglio d'Europa rimane quello che offre più garanzie all'individuo. Un'esperienza che insegna come la tutela dei diritti fondamentali dovrebbe essere attuata a più livelli, con meccanismi di protezione che intervengono a livello nazionale e sovranazionale. Il successo dell'esperienza europea sta soprattutto nella disponibilità degli stati membri a riconoscere la necessità di delegare ad una Corte per i diritti dell'uomo il compito di tutelare i diritti del singolo individuo, accettando anche forme sanzionatorie quando questi stessi Stati si siano resi colpevoli di violazioni di qualche diritto.

Diamo quindi uno sguardo alle organizzazioni sovranazionali per capire quale sia la situazione della tutela dell'individuo nel mondo. Infine analizziamo gli strumenti di tutela messi in atto a livello universale dall'ONU.

La Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo

Il sistema interamericano di tutela dei diritti fa capo all'Organizzazione degli stati americani (OAS) nata nel 1948 insieme alla Carta di Bogotà, che afferma la volontà degli stati membri di rispettare i diritti della persona umana, e la Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo.

La Convenzione Interamericana dei diritti dell'uomo, stipulata nel 1969, riprende la convenzione europea sui diritti dell'uomo. Per quanto riguarda i diritti delle persone private della libertà, il secondo comma dell'art. 5 stabilisce che *“Nessuno deve essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tutti coloro che sono privati della libertà vengono trattati con il rispetto dovuto alla dignità inerente la persona umana.”* E ancora, la convenzione afferma che *“Le pene consistenti nella privazione della libertà devono tendere essenzialmente alla rieducazione e alla riabilitazione dei condannati.”* La Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo ha affidato il controllo del rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione, alla Commissione e a una Corte di Giustizia.

La Commissione Interamericana dei diritti umani

La Commissione Interamericana ha il compito di ricevere e analizzare le comunicazioni presentate individualmente da singoli cittadini, che possono denunciare violazioni dei diritti umani riconosciuti dalla Convenzione. Quando la Commissione riceve tali comunicazioni, può svolgere inchieste in loco con il consenso dello stato e può raccogliere testimonianze. Qui si possono rivolgere alla Commissione sia individui sia associazioni.

La Commissione può chiedere che gli Stati adottino misure precauzionali per evitare gravi ed irreparabili danni alle persone. In altre ipotesi, può sottoporre casi alla Corte Interamericana e chiedere di adottare tutte le misure che ritenga necessarie al riguardo. Infine, può chiedere alla Corte interamericana pareri consultivi sull'interpretazione della Convenzione. Il mandato della Commissione consiste nell'applicare le disposizioni dello Statuto dell'OSA e della Convenzione.

La sede della Commissione è a Washington.

La Corte interamericana dei diritti dell'uomo

La Corte interamericana dei diritti dell'uomo ha il compito di interpretare e applicare le disposizioni contenute nella Convenzione. Possono presentare ricorso soltanto gli Stati parte della Convenzione che abbiano accettato la giurisdizione della Corte, e anche la Commissione può presentare ricorso alla Corte. La Corte è competente, inoltre, a emanare pareri consultivi, su richiesta di uno Stato e, in tal caso, può fornire un parere sulla conformità di una legge nazionale alle convenzioni internazionali americane concernenti i diritti umani.

La sede della Corte è a San José (Costarica).

La Commissione Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

La Commissione Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è stata istituita dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'allora Organizzazione dell'Unione Africana come organo competente a promuovere e ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali e di quelli dei popoli africani, stabiliti dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli adottata nel 1981, a Nairobi. La sede della Commissione è a Banjul, la capitale del Gambia.

La Corte Africana, operativa dal 2004, ha giurisdizione su tutti i casi e le dispute riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Carta africana, del Protocollo e di qualsiasi altro testo rilevante per i diritti umani ratificato dagli Stati membri. Se la Corte ritiene vi sia stata una violazione dei diritti umani e/o dei diritti dei popoli ordina di rimediare alla violazione in questione, incluso il pagamento di un'equa compensazione e riparazione.

La Corte provvede, inoltre, attraverso un rapporto annuale ad informare i paesi membri sull'attività svolta.

La sede è Arusha, in Tanzania.

La Lega Araba

La Lega Araba nasce nel 1945 con lo scopo di promuovere e valorizzare la cultura araba e di coordinare, anche a livello economico oltre che culturale, gli Stati che si definiscono arabi. Nel 1969 viene istituita l'Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI), della quale fanno parte 57 stati. È l'OCI a fare un primo tentativo di codificare i diritti umani con la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam, del 1990. Quattro anni dopo il Consiglio della Lega araba ha adottato la Carta araba dei diritti umani. Un documento revisionato e ampliato nel 2004. La Carta disciplina anche il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti all'art. 8, senza però fare riferimento alle pene o alle punizioni inumane e degradanti.

La Dichiarazione è espressione di un faticoso compromesso fra diverse posizioni interpretative dei concetti e del valore giuridico dei diritti fondamentali. Si tratta di un passo importante verso un accordo che però ancora non si è concretizzato fino in fondo.

Nel Preambolo della dichiarazione si legge, infatti: "(questa dichiarazione) ... servirà come guida generale agli Stati-Membri nel campo dei diritti umani", e si lascia quindi all'autorità di ogni singolo Stato l'interpretazione e la gestione della normativa sui diritti umani.

La sede della lega è stata fissata a Il Cairo, in Egitto, tranne che nel periodo che va dal 1979 al 1989 quando, a seguito della sospensione dell'Egitto per la pace con Israele, la sede venne spostata a Tunisi, in Tunisia.

La Carta araba dei diritti umani

La Carta araba dei diritti umani, entrata in vigore il 15 marzo 2008, ha stabilito la creazione di un Comitato di esperti di diritti umani e di una Commissione Permanente per i diritti umani. Non è prevista una Corte Araba quale organo incaricato di rilevare le violazioni e comminare eventuali sanzioni. Il Comitato ha il compito di analizzare i rapporti presentati dagli Stati membri della Lega sullo stato dei diritti umani indicati nella Carta e di riferire alla Commissione Permanente per i diritti umani.

Gli Stati, dopo un primo rapporto iniziale, devono presentare un rapporto periodico (ogni tre anni), e rapporti specifici contenenti informazioni dettagliate sulle particolari situazioni su cui il Comitato

è chiamato a decidere. Il Comitato provvede poi a presentare alla Commissione Permanente araba per i diritti umani un rapporto generale sulla condotta e le osservazioni degli Stati membri. Le decisioni della Commissione non sono vincolanti per gli Stati. A tal proposito è opportuno ricordare che questo meccanismo di controllo è simile a quello previsto dal Patto sui diritti politici, che è riuscito a ottenere dei risultati buoni nella tutela di tali diritti. A differenza però della Carta araba, non prevede la possibilità di comunicazioni individuali.

La Carta asiatica dei diritti umani

La Carta asiatica dei diritti umani è stata adottata nel 1997 da più di 200 organizzazioni non governative, associazioni, giuristi, avvocati ed attivisti dei diritti umani asiatici. Tale documento non ha alcun valore internazionale o normativo. Si tratta di un'iniziativa della società civile volta a richiamare l'attenzione dei Governi degli Stati asiatici sulla tutela dei diritti umani.

La Commissione asiatica dei diritti umani

La Commissione asiatica dei diritti umani è un'organizzazione non governativa internazionale, con il compito di tutelare e promuovere i diritti umani, attraverso il monitoraggio, l'attività investigativa e la tutela delle vittime di violenze e torture, con lo scopo di intervenire - attraverso programmi di *peacemaking*, riconciliazione e risoluzione dei conflitti - nelle situazioni di conflitto.

La Commissione è competente a conoscere le violazioni dei diritti umani che siano state sottoposte al suo esame in base ad una denuncia di parte, che può essere presentata tanto da organizzazioni (non governative) quanto da singoli individui. La Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie, compresi l'audizione dei testimoni e l'invio di missioni investigative sul luogo. Ogni indagine viene assegnata ad una Commissione Investigativa composta da tre membri che, per assicurare la natura di indipendenza della procedura, non possono avere la stessa nazionalità del paese indagato.

In attesa che venga creato un organo intergovernativo a livello regionale che si occupi di diritti umani, la Commissione collabora strettamente con un'altra organizzazione non governativa, l'Asian Legal Resource Center (ALRCR), la quale ha lo statuto consultivo presso l'ONU, ed è formata da un gruppo di eminenti giuristi e attivisti dei diritti umani. L'ALRCR cerca di implementare quelli che sono i programmi di assistenza giudiziaria, svolti da istituzioni giudiziarie e affini a livello regionale, locale, nazionale.

La sede della Commissione asiatica dei diritti umani è a Hong Kong.

L'Associazione delle Nazioni del Sud-est Asia

Associazione delle Nazioni del Sud-est Asia (ASEAN), nasce nel 1967 con finalità di cooperazione tra gli Stati membri al fine di promuovere lo sviluppo e assicurare la pace nella regione. Prioritari sono gli obiettivi economici e di sicurezza, mentre il rispetto dei diritti umani può essere indirettamente derivato dall'adesione ai principi della Carta dell'ONU.

La tematica 'diritti umani' per molti anni non è affrontata dall'ASEAN. L'attenzione ai settori sociali, culturali, educativi è in termini di promozione di processi di sviluppo, senza un approccio sistematico e normativo ai diritti umani.

Mancano nel sistema ASEAN strumenti giuridici vincolanti di portata regionale sui diritti umani. Spetta ai singoli Stati l'adesione a convenzioni o ad altri strumenti giuridici del sistema Nazioni Unite e spetta agli Stati la loro implementazione. Manca pertanto anche un sistema regionale di tutela giurisdizionale e di tutela non giurisdizionale dei diritti umani.

Il sistema regionale europeo

Il Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale fondata il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa.

La finalità principale del Consiglio d'Europa è lo sviluppo e la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In funzione a ciò fu costruito un sistema composto da due organi: la Commissione europea dei diritti dell'uomo, a cui possono accedere solo gli Stati contraenti, e la Corte Europea dei diritti dell'uomo, cui possono adire i privati. La Commissione aveva il compito di esaminare la ricevibilità di qualsiasi ricorso, ma ha cessato le proprie funzioni nel novembre 1998, in seguito alla creazione della Corte unica dei diritti dell'uomo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, istituita nel 1950 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è un organo giudiziario ed è l'unico organo giudiziario internazionale al quale possono essere indirizzati i ricorsi di singoli detenuti denunciando una specifica violazione dell'art. 3. Può ricevere sia ricorsi individuali che da parte degli Stati contraenti, in cui si lamenta la violazione di una delle disposizioni della convenzione o dei suoi protocolli addizionali. Essa svolge una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne.

Per la trattazione di ogni ricorso, la Corte si costituisce in comitati di tre giudici, in Camere di sette membri e in una Grande Camera costituita da diciassette giudici. I comitati rappresentano un elemento importante della nuova struttura, poiché svolgono gran parte della funzione di filtraggio che prima era svolta dalla Commissione.

Ogni ricorso individuale viene attribuito ad una sezione, il cui presidente designa un relatore. Dopo un esame preliminare del caso, il relatore decide se questo debba essere esaminato da un comitato di tre membri oppure da una camera.

Se alla conclusione della procedura la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, essa può accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa. La sentenza è motivata ed ogni giudice che abbia partecipato all'esame del caso ha diritto di allegare alla sentenza sia l'esposizione di una sua eventuale opinione separata – concordante o dissenziente – sia una semplice dichiarazione di dissenso.

Entro un termine di tre mesi dalla sentenza, ogni parte può richiedere che il caso sia rinviato innanzi alla Grande Camera. Se il ricorso solleva una grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un'importante questione di carattere generale, un collegio di cinque giudici della Grande Camera esamina tale richiesta.

Una sentenza di camera diviene definitiva una volta scaduto il termine di tre mesi senza che nessuna delle parti abbia fatto ricorso alla Grande Camera, oppure anche prima di detta scadenza nel caso in cui le parti dichiarino espressamente di non avere l'intenzione di richiedere il rinvio alla Grande Camera. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

La Corte ha sede a Strasburgo ed è formata da tanti giudici quanti sono gli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura o delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti (CPT)

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura o delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti è un organo che svolge il compito assegnatogli dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, la quale non fissa nuove norme, ma istituisce meccanismi procedurali tesi a "rafforzare con mezzi non giudiziari di natura preventiva" la realizzazione degli obblighi contenuti nell'articolo 3 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, per il quale "nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti e pene inumani o degradanti".

La procedura adottata dal CPT si basa sul sistema delle visite condotte dal Comitato, e l'articolo 2 sancisce che "ogni Stato deve consentire le visite, in conformità a questa convenzione, in qualunque luogo della sua giurisdizione in cui persone siano private della libertà da un'autorità pubblica". Il concetto fondamentale su cui è stato costruito il CPT è pertanto la creazione di un presidio mobile,

di modo che l'eventualità della tortura e di trattamenti inumani o degradanti si possa prevenire esponendo i luoghi di reclusione all'esame di visite senza preannuncio di esperti internazionali, le cui raccomandazioni formeranno la base di un dialogo costruttivo teso a favorire quegli obiettivi. Nonostante l'alto numero di adesioni, il CPT non ha ancora terminato la totale copertura del continente europeo. La Bielorussia continua a non aderire alla Convenzione, il che costituisce una lacuna importante. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha invitato anche gli Stati non membri ad aderire alla Convenzione

Nazioni Unite e protezione dei diritti dell'uomo

Il sistema delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo comporta tra gli altri due tipi di organismi: gli organi della Carta delle Nazioni Unite, come il Consiglio dei diritti dell'uomo creato il 15 marzo 2006, e gli 8 organi creati dai trattati internazionali dei diritti dell'uomo per controllarne e sorvegliarne il rispetto, tra i quali il Comitato per i diritti dell'uomo e il Comitato contro la tortura. Benché non si tratti di tribunali propriamente detti, essi assumono un ruolo centrale per la salvaguardia e il rispetto dei diritti fondamentali.

Comitato contro la tortura

La Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 1984 prevede, all'art. 22, che gli Stati parte possano riconoscere la competenza del Comitato contro la tortura a ricevere e ad esaminare comunicazioni individuali di privati soggetti (in questo caso detenuti) che sostengano di essere vittima di violazioni delle norme della Convenzione, commesse dallo Stato in questione.

Le condizioni di ricevibilità delle comunicazioni rivolte al Comitato contro la tortura sono le seguenti: che siano presentate da o per conto di persona sottoposta alla giurisdizione dello Stato accusato che si assume vittima di una violazione della Convenzione (non sono esaminabili comunicazioni anonime né *acciones populares*, presentate cioè da chi non sia direttamente vittima della violazione); la comunicazione deve riguardare materia di competenza del Comitato contro la tortura; la stessa questione non deve essere già stata esaminata o essere in corso di esame in un altro procedimento internazionale di inchiesta o di soluzione della controversia; devono essere stati esauriti tutti i ricorsi interni disponibili, condizione quest'ultima che, però, non si applica qualora le procedure di ricorso abbiano durata irragionevole o sia improbabile che possano dare un'effettiva soddisfazione alla vittima.

Una comunicazione può quindi essere presentata al Comitato contro la tortura indipendentemente dal tempo trascorso dal fatto che si denuncia (a differenza di quanto avviene nei procedimenti davanti alla Corte Europea). La procedura che viene attivata è un meccanismo di comunicazioni con lo Stato accusato che viene informato dal Comitato contro la tortura della comunicazione che lo concerne e deve, entro sei mesi, dare spiegazioni e fornire osservazioni scritte indicando, eventualmente, le misure di riparazione adottate.

Il Comitato, esamina le comunicazioni e le informazioni fornite dall'individuo e dallo Stato, trasmette ad entrambe le parti le proprie considerazioni. Con questa operazione si conclude la procedura che, non essendo il Comitato un organo giudiziario, non prevede meccanismi di sanzione né comporta l'adozione di misure obbligatorie per lo Stato riconosciuto responsabile della violazione.

Il Comitato inoltre ha anche il compito di compiere un monitoraggio periodico del rispetto della Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti nei diversi paesi esaminando i rapporti presentati dai diversi Stati.

Il Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

Il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite si occupa di verificare il rispetto del Patto Internazionale sui diritti civili e politici da parte degli Stati che lo hanno ratificato. Il Comitato svolge essenzialmente due funzioni: 1) opera una revisione periodica (ogni 4 anni) dello Stato dei

diritti civili attraverso l'analisi di un rapporto che viene fornito dallo Stato, e la cui discussione avviene alla presenza dei membri del Comitato e di una delegazione governativa. 2) riceve ed esamina comunicazioni individuali di privati soggetti alla sua giurisdizione che sostengano di essere vittima di violazioni delle norme del patto, commesse dallo stato in questione, analogamente a quanto già visto per il Comitato contro la tortura.

Per il resto, le condizioni di ricevibilità delle comunicazioni e la procedura sono identiche a quelle previste per il Comitato contro la tortura. Valgono pertanto anche le considerazioni fatte sui pregi (non c'è limite temporale di ricevibilità) e sugli svantaggi (non è una procedura giudiziaria che si concretizza in una sanzione allo stato riconosciuto colpevole) rispetto alla procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La situazione delle carceri in Europa

Sono più di **1 milione e 800 mila** le persone detenute nelle carceri europee. È vero che ci si mettono anche le carceri russe a ingrossare questo dato, con più di 700 mila detenuti. Ma è altrettanto vero che la tendenza della Russia è stata di un'importante diminuzione della popolazione detenuta, se si pensa che poco più di 10 anni fa aveva raggiunto la quota di un milione di detenuti.

Mentre molti Paesi europei si confrontano ogni giorno con il problema del sovraffollamento, vi è stato qualche caso in cui il problema sono state trovate significative soluzioni. In Olanda ad esempio il numero di detenuti è stato ridotto a tal punto, che si è discusso di chiudere alcune carceri, e poi è stata presa la decisione di "prestare" le carceri olandesi per accogliere i detenuti del Belgio. Ma si tratta davvero di eccezioni. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura visita costantemente le carceri dei 46 Stati che ne fanno parte, e i suoi rapporti ci restituiscono un panorama preoccupante.

Tuttavia la pubblicazione di tali Rapporti ha avuto in questi anni il pregio di fornire indicazioni chiare sul modo in cui le persone private della libertà dovrebbero essere trattate. Gli standard del CPT, oltre a stimolare una discussione su questi temi a livello nazionale, sono stati recepiti anche all'interno di diversi strumenti del Consiglio d'Europa, come le *Venti guide sui rimpatri forzati del 2005*, le *Regole penitenziarie europee del 2006*, le *Regole europee per minorenni autori di reato del 2008* e le *Guide sulla protezione dei diritti umani nelle procedure accelerate di asilo del 2009*. Ma soprattutto, le stesse sentenze della *Corte europea dei diritti dell'uomo* fanno sempre più spesso riferimento agli *standard* del Comitato, così come ai rilievi pubblicati nei rapporti sulle visite fatte nei singoli Stati.

Dalla giurisprudenza prodotta recentemente dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, si può vedere una crescente attenzione verso la vita detentiva e i problemi legati ad essa, come il sovraffollamento, l'insufficienza del rispetto delle regole d'igiene e l'accesso limitato alle docce e ai servizi, l'indigenza e la povertà che non permettono l'acquisto di generi di prima necessità, l'assenza di intimità anche per i bisogni corporali, l'uso dei mezzi di contenzione, le perquisizioni invasive frequenti e a volte inutili, l'isolamento tanto sensoriale che sociale, i trasferimenti incessanti dei detenuti. Non sono stati pochi i casi in cui la Corte ha bacchettato anche l'Italia per le condizioni inumane causate dal sovraffollamento, e i Radicali su questo hanno avuto un ruolo importante, soprattutto nel lavoro d'informazione fatto quest'ultimo anno invitando i detenuti ad indirizzare ricorsi e a denunciare le condizioni di sovraffollamento.

[Giustizia: la Corte di Strasburgo esamina ricorso su diritto di voto ...](#)

www.ristretti.org/...di.../giustizia-la-corte-di-strasburgo-esamina-ricor...

[Giustizia: ricorso di 26 detenuti a Strasburgo; la Corte chiede ...](#)

www.ristretti.org/...di.../giustizia-ricorso-di-26-detenuti-a-strasburgo-...

[La Corte di Strasburgo, Sì all'indennizzo per chi è detenuto ...](#)

www.6antirazzista.net/.../la-corte-di-strasburgo-si-allindennizzo-chi-è...

[Già più di mille i ricorsi dei detenuti a Strasburgo contro il ...](#)

[insorgenze.wordpress.com/.../gia-piu-di-mille-i-ricorsi-dei-detenuti-a...](#)

[CARCERI: LA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO ...](#)

[ritabernardini.it/carceri-la-corte-europea-per-i-diritti-delluomo-chied...](#)

[Carceri: Corte Europea Diritti dell'Uomo chiede chiarimenti all'Italia ...](#)

[radicali.it/.../carceri-corte-europea-diritti-dell-uomo-chiede-chiarimen...](#)

[CARCERE DISUMANO, 34 DETENUTI RICORRONO ALLA CORTE DI STRASBURGO](#)

[www.uniconsum.it/notizie-utili/5643.html?task=view](#)

[L'arresto, il fermo e il - ::: Garante per la tutela dei diritti fondamentali ...](#)

[www.garantedirittidetentisicilia.it/pages/.../main.php?...](#)

[La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per trattamento inumano di ...](#)

[www.fuoriluogo.it/.../la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-tratt...](#)

Numero detenuti in Europa

	2010-2011	2005-2006		2010-2011	2005-2006
Albania	4.689	3.491	Kosovo	1450	1.199
Andorra	61	61	Latvia	7.055	6.676
Armenia	4514	2.879	Liechtenstein	7	10
Austria	8694	8.766	Lithuania	9.139	8.124
Azerbaijan	20470	18.259	Luxembourg	690	768
Belarus	36533	41.538	Macedonia (F Yug Rep)	2.329	2.026
Belgium	10561	9.597	Malta	580	352
Bosnia & Herzegovina Federation	1.671	1.526	Moldova	6245	8,876
Bulgaria	9071	11.436	Monaco	23	32
Croatia	5.165	3.594	Montenegro	1.438	734
Cyprus	883	580	Netherlands	14488	21.013
Czech Republic	23171	18.950	Northern Ireland	4.279	1.466
Denmark	4.091	4.198	Norway	3.602	3.048
England & Wales	86.754	79.861	Poland	81640	87.901
Estonia	3.381	4.463	Portugal	12.560	12.870
Faeroe Is. (Denmark)	11	7	Republika Srpska	1.046	952
Finland	3.189	3.954	Romania	29963	35.429
France	71742	52,009	Russian Federation	774900	869.814
Georgia	24187	11.731	San Marino	2	1
Germany	71200	78.581	Scotland	8.167	7.131
Gibraltar (UK)	53	38	Serbia	12000	7.775
Greece	11.364	9.984	Slovakia	10031	8.493
Guernsey (UK)	69	115	Slovenia	1311	1.301
Hungary	16328	15.720	Spain	71462	64.215
Iceland	189	119	Sweden	7.106	7.450
Ireland	4.279	3.080	Switzerland	6181	6.111
Isle of Man (UK)	108	82	Turkey	124074	65.458
Italy	67.104	61.721	Ukraine	157866	165.716
Jersey (UK)	192	176	Totale	1.839.358	1.780.633

Sovraffollamento: che fare?

Gli ultimi anni hanno visto un notevole aumento della popolazione detenuta in Italia per cui, se alla fine del 1999 le presenze in carcere sfioravano le 52.000 persone, oggi i detenuti sono più di 67 mila. Un numero molto superiore alla capienza regolamentare di 43.074 posti, nonostante il provvedimento di indulto del luglio 2006, che aveva dato una boccata di ossigeno per un po' abbassando il numero dei detenuti da 60.000 a 38.800 circa.

Che la situazione delle carceri italiane fosse destinata a peggiorare era chiaro all'ultimo Governo Berlusconi, che aveva posto come obiettivo principale quello di far calare il numero dei detenuti attraverso il "Piano carceri". Si erano proposte sostanzialmente le seguenti misure: trasferire gli stranieri condannati a scontare la pena nel loro Paese; mettere in funzione il braccialetto elettronico; introdurre misure come la detenzione domiciliare nell'ultimo anno di pena e l'istituto della messa alla prova. Quasi nulla di tutto ciò è stato fatto e la situazione attuale è ormai fuori controllo.

Una situazione che aveva portato l'ex ministro della Giustizia Angelino Alfano a dichiarare lo stato di emergenza, proponendo un altro piano carceri che prevedeva l'ampliamento di carceri già esistenti e la costruzione di nuove carceri. Una soluzione alla quale in tanti "addetti ai lavori", fra i quali associazioni di volontariato, Camere penali, Magistratura democratica, Giuristi Democratici, sindacati, Partito radicale si sono sempre opposti, poiché la costruzione di nuove prigioni non può essere una soluzione all'aumento vertiginoso del numero dei detenuti. Occorre invece rilanciare l'orizzonte di una riforma sostanziale del Codice penale, che promuova una drastica riduzione delle fattispecie di reato e delle pene e il ricorso al carcere come *extrema ratio*. La previsione di pene alternative e misure extrapenali e la riduzione dei minimi e dei massimi edittali, a partire dall'abolizione dell'ergastolo, possono rappresentare soluzioni ben migliori se affiancate alla disponibilità a rivedere normative altamente criminogene, quali quelle che penalizzano i recidivi nell'accesso ai benefici penitenziari, quelle che prevedono il carcere per i tossicodipendenti e quelle che criminalizzano l'immigrazione clandestina.

È chiaro che il peggioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane è frutto dalle politiche securitarie degli ultimi governi, che hanno portato il livello di sovraffollamento oltre il tollerabile con una crescita di 700-800 detenuti al mese. Tuttavia le strade per uscirne ci sono, basterebbe trovare il coraggio. Le proposte provenienti dalla società civile, da esperti del settore e del mondo accademico sono tante. Altrettante sono le raccomandazioni provenienti dagli organismi internazionali.

Il Consiglio d'Europa, con la sua Corte Europea dei diritti dell'uomo e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, stanno facendo un lavoro eccezionale nel monitorare costantemente la situazione dei diritti delle persone private della libertà: da un lato, la Corte continua a ricevere ricorsi riguardanti la violazione dell'art. 3 della Convenzione, mentre dall'altro il CPT visita periodicamente le carceri per verificarne le condizioni di vita.

Se la situazione italiana impone di coinvolgere nella tutela dei loro diritti direttamente le persone detenute ed aiutarle a denunciare le condizioni di vita disumane, la situazione mondiale invece, che è molto più complessa e disastrosa rispetto all'Europa, soprattutto nelle regioni sprovviste del tutto di organi regionali di tutela dei diritti dell'individuo, richiede iniziative diverse, magari tese al raggiungimento di singoli obiettivi. Come potrebbe essere una petizione alle Nazioni Unite affinché promuovano all'interno dell'Unione Africa, della Lega araba e dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico, la creazione di organi di tutela simili alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Perché solo così si può sperare che, trovandosi a dover sottostare al giudizio di un organo sovranazionale, le nazioni africane, arabe e asiatiche faranno ulteriori sforzi per rispettare i diritti e la dignità delle persone private dalla libertà.

Morire di carcere

SUICIDI:

1.093 detenuti suicidi in 21 anni (1990-2010)

1 suicidio su 3 avviene in cella d'isolamento

TENTATI SUICIDI:

negli ultimi 21 anni (1990-2010) sono stati 15.974, con una frequenza media di 150 casi ogni 10.000 detenuti.

AUTOLESIONISMI:

negli ultimi 19 anni (1990-2008) sono stati 98.342, con una frequenza media di 1.045 casi ogni 10.000 detenuti.

OGNI ANNO SI REGISTRA IN MEDIA:

- 1 suicidio ogni 20.000 persone abitanti in Italia
- 1 suicidio ogni 924 detenuti nelle carceri italiane
- 1 suicidio ogni 283 detenuti in regime di 41-bis
- 1 tentato suicidio ogni 70 detenuti
- 1 atto di autolesionismo ogni 10 detenuti
- 1 sciopero della fame ogni 11 detenuti
- 1 rifiuto delle terapie mediche ogni 20 detenuti

Anni	Suicidi	Totale morti
2000	61	165
2001	69	177
2002	52	160
2003	56	157
2004	52	156
2005	57	172
2006	50	134
2007	45	123
2008	46	142
2009	72	177
2010	66	184
2011*	59	168
Totale	685	1.915

* Aggiornamento al 19 novembre 2011

Secondo l'Osservatorio permanente sulle morti in carcere i regimi detentivi più "duri" causano un aumento del numero di suicidi. Il 40% dei suicidi è avvenuto tra i "detenuti comuni", che sono il 90% della popolazione carceraria. E il 60% dei suicidi ha riguardato detenuti in isolamento o in regimi di alta sicurezza.

Dopo aver analizzato il rapporto tra frequenza dei suicidi e sovraffollamento delle carceri, abbiamo approfondito lo studio ricercando le possibili relazioni tra il regime detentivo al quale un detenuto è sottoposto e la risoluzione dello stesso di togliersi la vita. Dei 64 suicidi compiuti nel 2010 nelle carceri italiane **26 hanno riguardato persone che si trovavano in reparti e in celle detentive "comuni"**, dove ci sono alcune attività che permettono possibilità di relazioni sociali, di lavoro e di studio più ampie rispetto al restante 10% dei detenuti. **Il 60% dei suicidi è avvenuto, non casualmente, nei reparti e nelle celle di coloro che hanno minori possibilità di trascorrere la pena costruttivamente, o almeno con la prospettiva di dare un senso alle proprie giornate.**

Al regime di 41-bis sono sottoposte circa 700 persone (l'1% della popolazione detenuta), ma contribuisce per quasi il 4% al bilancio dei suicidi; in altre parole chi è al "carcere duro" ha una probabilità 4 volte maggiore di morire suicida rispetto ai detenuti comuni.

Altre situazioni di disagio marcato si evidenziano nei reparti per "collaboratori" e nelle infermerie, dove spesso vengono spostati i detenuti che hanno ripetutamente messo in atto comportamento autolesionistici o tentati suicidi.

Relazione tra sovraffollamento e suicidi (il dato sulle presenze è del 6 dicembre)

L'Italia detiene il "record" del tasso di sovraffollamento penitenziario in Europa e, allo stesso tempo, presenta lo "scarto" maggiore tra suicidi dentro e fuori dal carcere: difficile pensare che non esista un rapporto tra affollamento delle celle, riduzione della "vivibilità" e elevato livello di suicidi. Sovraffollamento significa condizioni di vita peggiori: per mancanza di spazi di movimento, di intimità, di igiene e salute, ma soprattutto significa che il carcere è prevalentemente tempo inutile, senza prospettive, senza futuro, quindi è tra le possibili ragioni della scelta di uccidersi. Ma va anche detto che il 30% circa dei suicidi avviene mentre il detenuto è da solo, perché in cella di isolamento o perché i compagni sono usciti per "l'ora d'aria". Pertanto è chiaro che esiste una relazione tra sovraffollamento delle carceri e frequenza dei suicidi.

Abbiamo preso in considerazione soltanto gli istituti di pena nei quali nel 2010 sono avvenuti almeno 2 suicidi, in quanto un singolo episodio può essere ricondotto a situazioni personalissime che poco hanno a che fare con le condizioni di vita di un determinato carcere. Raggruppando le 9 carceri dove sono accaduti almeno 2 suicidi nel corso dell'anno vediamo che il tasso medio di sovraffollamento è del 176% contro un dato nazionale del 154%. La frequenza dei suicidi è di 1 caso ogni 415 detenuti, mentre la media nel sistema penitenziario italiano è di 1 su 1.090.

In sintesi estrema: in 9 carceri, dove l'affollamento medio è del 22% oltre la media nazionale, si è registrata una frequenza dei suicidi più che doppia rispetto al complesso della popolazione detenuta. Nel 2010 il tasso suicidiario più elevato è quello del carcere di Catania Bicocca (1 suicidio ogni 117 detenuti), seguito da quelli di Siracusa e di Sulmona. Una conferma dell'esistenza di un "fattore ambientale" viene anche dall'analisi dei dati del quinquennio 2006-2010: la frequenza maggiore di suicidi si è registrata a Sulmona, al secondo posto Catania Bicocca, al terzo posto Lecce.

Suicidi in carcere: la situazione in Italia, in Europa e negli Stati Uniti

Le statistiche sui suicidi nelle carceri europee sono elaborate annualmente dal Consiglio d'Europa (*Annual Penal Statistics - Space I*) secondo i quali risulta una media annua di **9,4 suicidi ogni 10.000 detenuti**, tra i presenti in tutte le carceri del continente. Confrontando invece i tassi di suicidio nelle popolazioni detenute dei singoli Paesi la media risulta essere di **7,4 suicidi l'anno ogni 10.000 persone**.

In alcuni Paesi, come la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, che hanno un numero di detenuti paragonabile a quello dell'Italia, avvengono in media più suicidi rispetto a quelli che si registrano nelle nostre carceri. Tuttavia, l'Istituto Nazionale francese di Studi Demografici (INED), con la ricerca "*Suicide en prison: la France comparée à ses voisins européens*", del 2009, ha preso in considerazione la frequenza dei suicidi nella popolazione libera (per contestualizzare i sistemi carcerari nella comunità di riferimento) analizzando il rapporto tra la frequenza di suicidi "in libertà", (sul dato dei maschi di età compresa tra 15 a 49 e la frequenza dei suicidi in carcere.

Ebbene, tra i Paesi considerati, l'Italia è quello in cui maggiore è il gap tra i suicidi nella popolazione libera e quelli che avvengono nella popolazione detenuta: in carcere i suicidi sono circa 9 volte più frequenti, mentre in Gran Bretagna sono 5 volte più frequenti, in Francia 3 volte più frequenti, in Germania e in Belgio 2 volte più frequenti e in Finlandia, addirittura, il tasso di suicidi è lo stesso dentro e fuori dalle carceri. Forse il rapporto tra i suicidi dei detenuti e quelli della popolazione libera ci può dare un'idea di quanto un sistema penitenziario come quello italiano sia inadeguato e incivile rispetto alla società.

Si può fare qualcosa per ridurre i suicidi? Noi abbiamo alcune idee.

Intanto cosa non fare

Non creare "sezioni ghetto"; non aspettare che siano le persone che stanno male a chiedere aiuto; non sottovalutare i tentativi di suicidio e le autolesioni, considerandoli "dimostrativi"; non applicare sanzioni o punizioni per atti autolesionistici o tentativi di suicidio; non esprimere un giudizio morale sugli atti autolesionistici o i tentativi di suicidio; non suggerire (provocatoriamente) di "tagliarsi" per ottenere qualcosa.

Mentre c'è bisogno di fare qualcosa.


C'è bisogno di dare attenzione alla persona (Gruppi di attenzione e di ascolto sono presenti in alcune carceri) durante tutto il periodo detentivo, e non solo limitandosi al primo ingresso, o alla fase di accoglienza; aumentare le possibilità di lavoro e di attività intramurarie; medici e operatori non devono essere diffidenti verso le persone che lamentano di stare male, né farsi condizionare dalla preoccupazione che il detenuto simuli; ridefinire il concetto di rischio suicidiario: il suicidio viene spesso visto come una malattia; migliorare il contesto relazionale all'interno della struttura; pensare a sostenere l'autore di reato nel rielaborare il reato commesso; pensare a una mediazione tra l'autore di reato e la sua famiglia; sostenere la persona detenuta in una sua progettualità; fare più formazione a tutto il personale.

Confronto del tasso di suicidio in carcere e nella popolazione libera in alcuni Paesi europei

Anni 2002 - 2006, elaborazione su dati Istituto Nazionale francese di Studi Demografici (INED)

Anni	Italia	Francia	Germania	Gran Bretagna	Belgio	Finlandia
	Suicidi su 10.000	Suicidi su 10.000	Suicidi su 10.000	Suicidi su 10.000	Suicidi su 10.000	Suicidi su 10.000
Popolazione libera	1,2	3,2	2,5	1,6	3,2	3,8
Detenuti	9,9	7,2	5,5	8,8	4,8	4,1

Grafico tasso di suicidio in carcere (rosso) e nella popolazione libera (blu)



Suicidi in carcere: confronto statistico tra l'Italia, i Paesi europei e gli Stati Uniti

Anni	Italia	Europa	Stati Uniti
	N. Suicidi su 10.000 detenuti	N. Suicidi su 10.000 detenuti	N. Suicidi su 10.000 detenuti
2005	9,8	10,2	2,7
2006	10,1	8,1	3,1
2007	10,2	9,9	2,9
Media 3 anni	10,0	9,4	2,9

N.B.: il tasso dei suicidi è calcolato come valore medio (mean), quindi dividendo il numero totale dei detenuti presenti ogni anno per il numero dei suicidi che si sono verificati nell'anno stesso.

Suicidi in carcere: grafico confronto tra l'Italia, i Paesi europei e gli Stati Uniti

